



## Politiche sociali e Terzo settore

### A.C. 1532-ter

Dossier n° 95 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
13 marzo 2024

#### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1532-ter
Titolo:	Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	23
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

#### Contenuto

Il **disegno di legge** in esame (**A.C. 1532-ter**), recante *Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*, risulta **dallo stralcio delle disposizioni in esso contenute** (artt. 10, 11 e 13), **dal disegno di legge A.C. 1532**, recante *Disposizioni in materia di lavoro*. Lo stralcio è stato comunicato all'Assemblea della Camera nella seduta del 28 novembre. In quella sede si è infatti rilevato che le disposizioni di **cui agli articoli 10** (*Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali*), **11** (*Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali*) e **13** (*Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117*), **del disegno di legge A.C. 1532**, non risultano riconducibili alle materie che, secondo la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e le relative risoluzioni parlamentari di approvazione, dovrebbero formare oggetto dei disegni di legge collegati. Conseguentemente, tali disposizioni sono state stralciate dal disegno di legge citato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e sono state inserite in un **autonomo disegno di legge (A.C. 1532-ter)**, assegnato alla XII Commissione. Nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate numerose modifiche al contenuto originario del provvedimento. Qui di seguito si darà conto sinteticamente del contenuto del testo come risultante dalle modifiche approvate.

Il provvedimento, **considerando anche le integrazioni approvate in sede referente**, si compone di **8 articoli**.

**L'articolo 10**, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali, estende anche **alle forme associative dei comuni** la possibilità, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, di effettuare **assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale** previsti dalla normativa vigente.

Così come già previsto per le medesime assunzioni effettuate dai singoli comuni, anche quelle effettuate dalle forme associative comunali devono avvenire nel limite dei medesimi vincoli assunzionali e delle risorse già stanziati del Fondo povertà e del Fondo di solidarietà comunale per le suesposte finalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

**L'articolo 11**, modificando il [D.Lgs. n. 147/2017](#) (recante *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*), istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (**così integrato in sede referente**). Il Tavolo - del quale è disciplinata la composizione - si pone quindi come una **sede di discussione e concertazione specializzata** rispetto ai diversi Tavoli regionali e di ambito territoriale operanti all'interno della citata rete, e sarà anche competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo (SINBA) sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (**comma 1**).

Vengono poi disposte alcune modifiche all'articolo 39 della [legge n. 149 del 2001](#) (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"*), aggiornando i soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della citata legge, e

precisando che la citata relazione deve essere integrata da una **relazione annuale specifica**, da trasmettere al Parlamento, sulle **attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori (comma 2)**.

L'**articolo 11-bis**, inserito nel corso dell'esame referente, prevede che la Repubblica riconosca il **9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori**, prevedendo che ai fini della sua celebrazione le **istituzioni pubbliche possano promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado** e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale (**commi 1 e 2**).

Viene poi stabilito che la Giornata non determini effetti civili ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260 (**comma 3**) e viene prevista la clausola di invarianza degli oneri finanziari (**comma 4**).

L'**articolo 13** detta alcune modifiche al [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), recante il **Codice del terzo settore**.

In primo luogo la **lettera 0a**), inserita nel corso dell'esame in sede referente, chiarisce i limiti entro cui è possibile, per gli **enti del Terzo settore** che siano **iscritti** altresì al **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, percepire **proventi** derivanti da **rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità** legate alla formazione degli atleti nonché dalla **gestione di impianti** e strutture sportive.

Con un'integrazione al comma 3 dell'articolo 11 si dispone poi (**lettera 0b**), **aggiunta in sede referente**, che **anche per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione** - oltre che per le imprese sociali, come attualmente previsto - **l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore**, anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica. Viene poi disposto che i controlli e i poteri di cui agli articoli 25 (*Controllo sull'amministrazione delle fondazioni*), 26 (*Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione*) e 28 (*Trasformazione delle fondazioni*) del codice civile sono esercitati nei confronti delle fondazioni di cui al periodo precedente dagli uffici del Registro delle imprese. Con la sostituzione del comma 4 dell'articolo 24 si consente in via ordinaria (**lettera a**), salvo divieto espresso nell'atto costitutivo e nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del terzo settore mediante **mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica**, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere **l'espressione del voto per corrispondenza**.

Vengono poi disposte alcune modifiche (**lettere a-bis**) e **a-ter**) **aggiunte in sede referente**) agli **articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore**, in tema, rispettivamente, di nomina necessaria dell'organo di controllo nelle associazioni riconosciute e non del terzo settore, e di nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni riconosciute e non e nelle fondazioni del terzo settore.

Con un'ulteriore modifica approvata in sede referente è stata poi inserita la **nuova lettera a-quater** che apporta **alcune modifiche all'articolo 36 del Codice del terzo settore** in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.

Viene poi inserito (**lettera b**) un comma **2-bis** all'articolo 41 del citato codice, diretto a prevedere che se, **successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore** a quello stabilito dalla legge, esso **deve essere integrato entro un anno**, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre vengono dettate modifiche puntuali (**nuove lettere c**), **d**) ed **e**) **aggiunte in sede referente**) agli articoli 47 e 48 del Codice del terzo settore in tema, rispettivamente, di domanda di iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT), di termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli Enti del terzo settore, e di aggiornamento del contenuto del citato Registro.

La **lettera f**), **introdotta durante l'esame in sede referente**, prevede la possibilità di iscrizione nel **Registro unico nazionale del Terzo settore** per le **associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati** che svolgono una o più **attività di interesse generale** elencate all'articolo 5 del Codice del terzo settore.

Infine, **con una modifica approvata in sede referente**, è stata introdotta la **lettera g**), che interviene sul comma 8 dell'articolo 101 (*Norme transitorie*) del Codice del terzo settore, **ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore**, anche in qualità di impresa sociale, **non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente**.

L'**articolo 13-bis**, **introdotta nel corso dell'esame referente**, dispone una puntuale modifica all'articolo 16, comma 1, del [D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112](#)<sup>1</sup>, (*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*) fissando **al tre per cento** (in luogo del riferimento a una quota non superiore a tale percentuale) **la quota degli utili netti annuali** che le **imprese sociali possono destinare a fondi** istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15,

comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

L'**articolo 13-ter**, inserito in sede referente, abroga l'articolo 10 della [Legge 6 giugno 2016, n. 106](#) (*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*) che istituisce e disciplina la **Fondazione Italia sociale (comma 1)**.

Viene poi previsto (**comma 2**) che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Fondazione sia estinta e liquidata con la procedura di cui all'articolo 16 del [D.P.R. 28 luglio 2017](#), recante l'approvazione dello Statuto della Fondazione Italia sociale (**comma 2**).

L'**articolo 13-quater, introdotto in sede referente**, esclude la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione, in favore degli enti del Terzo Settore che sono beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali.

L'**articolo 13-quinquies, inserito anch'esso nel corso dell'esame in sede referente**, modifica le disposizioni del codice civile in materia di **dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità**.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Nella parte in cui estende alle forme associative comunali la deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali ad oggi previste per i comuni (**art. 10**), il provvedimento in esame pare riconducibile alla materia del **coordinamento della finanza pubblica**, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), la quale, secondo la Corte costituzionale, non deve intendersi come «limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di "riorientare" la spesa pubblica, per una complessiva maggiore efficienza del sistema» (C. Cost. sent. 137/2018). La medesima Corte ha ritenuto legittimo l'intervento statale in tale materia nell'ottica della salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica (si veda, da ultimo, la sentenza 247/2021).

Laddove istituisce, in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (**art. 11**), il disegno di legge interviene nel settore dei **servizi sociali**. La Costituzione rimette la disciplina di tale settore alla competenza **residuale** delle regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), le quali sono tenute a intervenire in materia nel rispetto della **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni** (LEP), quale competenza **esclusiva e trasversale** assegnata allo Stato (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.), idonea ad investire una pluralità di materie e intesa a determinare gli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (C. Cost. sent. 50/2008).

Ai fini del **necessario coinvolgimento delle autonomie territoriali** è prevista la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI.

E' riconducibile alla materia "**sistema tributario e contabile dello Stato**", di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost), la previsione di cui all'**art. 13-quater**, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro.

Le disposizioni che modificano il Codice del terzo settore (**art. 13**), la disciplina in materia di impresa sociale (**art. 13-bis**) e il codice civile (**art. 13-quinquies**), oltre a quelle che sopprimono la Fondazione Italia sociale (**art. 13-ter**) e istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (**art. 11-bis**) intervengono, infine, in materia di **ordinamento civile**, di competenza legislativa **esclusiva** dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

Cost095	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	✕ CD_sociale